



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BRESCIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPARTA'	ALDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI GIORGIO	LUCIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAMARI	MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 306/2017  
depositato il 03/04/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 16/IT/024257/000/P003 IMP.IPOTECARIA 20  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 16/IT/024257/000/P003 IMP.CATASTALE 20  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE BRESCIA

proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**  
N.Q. DI TRUSTEE DEL TRUST **[REDACTED]**  
VIA **[REDACTED]** 1 84135 SALERNO SA

difeso da:

D'AMATO GREGORIO PIETRO  
PIAZZA MONSIGNOR GIUSEPPE ALMICI 13 25100 BRESCIA BS

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 306/2017

UDIENZA DEL

03/10/2017 ore 09:00

N°

604/2017

PRONUNCIATA IL:

03/10/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 OTT. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
**[Signature]**



RICORRENTI ~~XXXXXXXXXXXX~~ E TRUST ~~XXXXXX~~

Il contribuente ricorre avverso avviso di liquidazione relativo all'atto registrato in data 13/06/2016, inerente la devoluzione beni immobili da parte del disponente al Signor ~~XXXXXXXXXXXX~~ nella sua qualità di Trustee del Trust ~~XXXXXX~~. L'atto in questione veniva assoggettato ad imposte applicate in misura fissa anziché, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di liquidazione, in misura proporzionale. L'applicazione delle imposte in misura fissa per la devoluzione degli immobili in trust, trova fondamento, per il ricorrente, nella legge 112/2016.

Il ricorrente ritiene che con la devoluzione dei beni non sia avvenuto il trasferimento di diritti reali in capo al Trustee, in quanto il Trustee non consegue alcun arricchimento del proprio patrimonio.

L'acquisto in capo al Trustee è solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, consistente nell'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari, attribuzione quest'ultima che costituisce il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza se diversi dallo stesso disponente. La costituzione di un trust e l'attribuzione di beni immobili non è di per sé produttivo di effetti traslativi finali, che costituiscono il presupposto dell'imposta. Trattasi, in sostanza, di affidamento di beni per il raggiungimento degli scopi previsti dal Trust, che non configurano arricchimento in favore del Trustee. Il Trust, secondo il ricorrente, non è un autonomo soggetto giuridico, ma solo un rapporto giuridico.

Il Trustee non consegue la proprietà dei beni, ma è il soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione e provvede alla sua amministrazione.

Secondo l'Agenzia delle entrate, nel caso in esame, non si tratta di un semplice affidamento dell'amministrazione dei beni ad un terzo, ma di trasferimento della proprietà al trustee con relativo godimento dei frutti. L'Ufficio sostiene che, in base all'atto istitutivo del Trust, il Trustee è anche beneficiario del reddito del trust, a parere dello stesso appare nella sostanza più un vero e proprio trasferimento reale pieno: invece di vendere l'immobile glielo devolve in trust ottenendo lo stesso risultato in termini di godimento e disposizione del bene e usufruendo contemporaneamente dei vantaggi dell'istituto.

Il ricorso è fondato.

Il TRUST non è un soggetto giuridico, ma un particolare rapporto giuridico che produce gli effetti previsti dalla legge e dalle parti dell'atto.

Questa Commissione, ritiene che la costituzione del trust, l'affidamento dei beni in amministrazione al trustee, non abbia prodotto reale trasferimento di un patrimonio, da assoggettare a tassazione proporzionale, né con tale procedura risultano violate le norme attualmente in vigore; pertanto la devoluzione dei beni deve essere considerata soggetta a tassa fissa, mentre solo l'eventuale successiva attribuzione in proprietà al beneficiario sarà da considerare a tutti gli effetti atto traslativo di proprietà.

Pertanto il provvedimento impositivo qui impugnato deve essere ritenuto e dichiarato illegittimo in linea di diritto e infondato in linea di fatto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche dibattute tra le parti.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'avviso impugnato. Dichiara compensate le spese di lite.

Brescia, 3 ottobre 2017.

IL RELATORE

LUCIO DI GIORGIO



IL PRESIDENTE

ALDO SPARTA'

